

del 21 dicembre 2024



## Contratto concluse le trattative con un risultato che segna un ulteriore positivo passo in avanti

Dopo circa dieci mesi di trattative, complesse e per certi aspetti anche complicate, si è finalmente concluso il confronto con la parte pubblica per il rinnovo contrattuale, economico e normativo, per il personale del Comparto Sicurezza per il triennio 2022-2024.

Una trattativa caratterizzata da alcuni aspetti significativi quali, ad esempio l'importo delle risorse che è il più alto mai stanziato per un rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza, 5,89% della retribuzione media di comparto, ma anche dal minor recupero del gap inflattivo – visto che l'inflazione reale viaggia intorno al 16% – nonostante si siano potute spalmare oltre il 90% delle risorse disponibili sulle voci fisse della retribuzione al quale si aggiunge uno stanziamento sulla specificità, per noi non adeguato, di soli 60 milioni per tutto il comparto. Detto stanziamento non ha consentito di poter aumentare ulteriormente l'operatività nelle misure da noi auspiccate.

Un accordo, tuttavia che nel suo insieme, considerato che comporterà un aumento medio di poco meno di 200 euro e, per la prima volta, di 100 euro netti di incremento stipendiale alla qualifica iniziale dell'Agente, è sicuramente un dato positivo e il miglior risultato che si potesse raggiungere, considerate le risorse complessive disponibili per l'intero triennio, stanziato con la legge di bilancio per l'anno 2024.

A questo si aggiungono i passi in avanti sul piano normativo inerenti il riconoscimento di alcune indennità per figure professionali altamente specializzate operanti nella cyber sicurezza, della gestione dei conflitti o delle operazioni speciali inerenti la negoziazione con chi commette reati, ovvero nell'ambito dei Reparti Speciali (UOPI, Cinofili, sommozzatori, aeronaviganti e controllo del territorio). Ulteriore passo in avanti è il riconoscimento della responsabilità degli uffici di Pubblica Sicurezza (commissariati) che rappresenta la prima tappa per il riconoscimento alla delicata e gravosa funzione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che garantisce l'espletamento e la gestione dei servizi di Ordine Pubblico. Una responsabilità e funzione, che ricordiamo è di esclusiva competenza della Polizia di Stato. A ciò si aggiunge l'ulteriore emancipazione dei diritti alla tutela della genitorialità, del congedo parentale e del congedo e riposo solidale.

Un impianto che complessivamente, oltre agli aumenti tabellari appena richiamati prevederà la corresponsione di arretrati che partiranno da 1.100 euro circa sino a circa 3.000 euro per alcune qualifiche specializzate o medio alte.

Esprimiamo apprezzamento e ringraziamo la delegazione di parte pubblica della Funzione Pubblica e delle Amministrazioni che hanno gestito il negoziato al tavolo delle trattative per la capacità, la pazienza ma anche la grande conoscenza della specificità del nostro Comparto e delle esigenze del sistema sicurezza, che garantisce l'ordine pubblico e la sicurezza delle Istituzioni democratiche ma anche le legittime aspettative delle donne e degli uomini in uniforme che quotidianamente sono al servizio del Paese anche a rischio della propria vita. Una professionalità ed un equilibrio che sono stati elementi essenziali insieme al nostro agire per trovare una quadra che portasse al raggiungimento di un'intesa suggellata nella riunione di questa mattina.

Ora, anche per dare continuità e risoluzione alle numerose questioni che sono rimaste ancora irrisolte, ad iniziare dalla riconvocazione del tavolo per il primo contratto della dirigenza e quello del rinnovo del triennio 2025/2027 per il quale il governo ha già previsto lo stanziamento completo nella legge di stabilità che sta per essere approvata, insieme a quello per il triennio successivo, auspichiamo che subito dopo la firma si possa avere il DPR che recepisce l'accordo per renderlo attuativo il prima possibile, in modo da mettere nelle tasche dei singoli beneficiari tutto ciò che gli è dovuto, e che sia immediatamente convocato il tavolo per le trattative per il rinnovo del nuovo triennio.

## AUMENTO MENSILE - CONTRATTO 2022/2024

Qualifiche	Parametro	Aumento Mensile Parametro CCNL 2022/2024	Aumento Mensile Indennità pensionabile CCNL 2022/2024	TOTALE AUMENTO MENSILE contratto 2022/2024
Commissario Capo	150,50	€ 154,89	€ 60,62	€ 215,51
Commissario	148,00	€ 152,32	€ 60,00	€ 212,32
Vice Commissario	136,75	€ 140,74	€ 57,64	€ 198,38
Sostituto Commissario "Coordinatore"	148,00	€ 152,32	€ 59,35	€ 211,67
Sostituto Commissario	143,50	€ 147,69	€ 59,35	€ 207,04
Ispettore Superiore (con 8 anni nella	140,00	€ 144,08	€ 58,66	€ 202,74
Ispettore Superiore	137,50	€ 141,51	€ 58,66	€ 200,17
Ispettore Capo	133,50	€ 137,39	€ 56,15	€ 193,54
Ispettore	131,00	€ 134,82	€ 54,40	€ 189,22
Vice Ispettore	124,75	€ 128,39	€ 52,70	€ 181,09
Sovrintendente Capo "Coordinatore"	131,00	€ 134,82	€ 54,15	€ 188,97
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella	125,75	€ 129,42	€ 54,15	€ 183,57
Sovrintendente Capo	124,25	€ 127,87	€ 54,15	€ 182,02
Sovrintendente	121,50	€ 125,04	€ 51,10	€ 176,14
Vice Sovrintendente	116,75	€ 120,16	€ 50,86	€ 171,02
Assistente Capo "Coordinatore"	121,50	€ 125,04	€ 46,29	€ 171,33
Assistente Capo (con 5 anni nella	117,00	€ 120,41	€ 46,29	€ 166,70
Assistente Capo	116,50	€ 119,90	€ 46,29	€ 166,19
Assistente	112,00	€ 115,27	€ 42,36	€ 157,63
Agente Scelto	108,50	€ 111,66	€ 39,35	€ 151,01
Agente	105,25	€ 108,32	€ 37,13	€ 145,45

## TOTALE ARRETRATI - CONTRATTO 2022/2024

Qualifiche	Parametro	Totale arretrati Parametro CCNL 2022/2024	Totale arretrati Indennità pensionabile CCNL 2022/2024	TOTALE ARRETRATI contratto 2022/2024
Commissario Capo	150,50	€ 1.012,78	€ 788,06	€ 1.800,84
Commissario	148,00	€ 996,76	€ 780,00	€ 1.776,76
Vice Commissario	136,75	€ 920,28	€ 749,32	€ 1.669,60
Sostituto Commissario	148,00	€ 996,76	€ 771,55	€ 1.768,31
Sostituto Commissario	143,50	€ 966,16	€ 771,55	€ 1.737,71
Ispettore Superiore (con 8 anni nella	140,00	€ 942,85	€ 762,58	€ 1.705,43
Ispettore Superiore	137,50	€ 925,96	€ 762,58	€ 1.688,54
Ispettore Capo	133,50	€ 898,58	€ 729,95	€ 1.628,53
Ispettore	131,00	€ 881,67	€ 707,20	€ 1.588,87
Vice Ispettore	124,75	€ 839,86	€ 685,10	€ 1.524,96
Sovrintendente Capo "Coordinatore"	131,00	€ 881,67	€ 703,95	€ 1.585,62
Sovrintendente Capo (con 4 anni	125,75	€ 846,27	€ 703,95	€ 1.550,22
Sovrintendente Capo	124,25	€ 836,65	€ 703,95	€ 1.540,60
Sovrintendente	121,50	€ 818,15	€ 664,30	€ 1.482,45
Vice Sovrintendente	116,75	€ 785,96	€ 661,18	€ 1.447,14
Assistente Capo "Coordinatore"	121,50	€ 818,15	€ 601,77	€ 1.419,92
Assistente Capo (con 5 anni nella	117,00	€ 787,56	€ 601,77	€ 1.389,33
Assistente Capo	116,50	€ 784,35	€ 601,77	€ 1.386,12
Assistente	112,00	€ 753,76	€ 550,68	€ 1.304,44
Agente Scelto	108,50	€ 730,45	€ 511,55	€ 1.242,00
Agente	105,25	€ 708,76	€ 482,69	€ 1.191,45



A decorrere al 1° gennaio 2024 verranno devolute le seguenti indennità accessorie:

Indennità per i Dirigenti dei Commissariati di Polizia: al personale della carriera dei funzionari con qualifica non dirigenziale, compete un'indennità di 100 € mensili che è cumulabile con quella di comando.

- Indennità UOPI: 50 € mensili
- Indennità conduttori cinofili: 50 € mensili;
- Indennità per Negoziatori: 50 € mensili;
- Indennità di rischio per operatori subacquei: aumento del 370% delle attuali indennità, che oscillano dai 5 ai 60 euro all'ora d'immersione, a seconda della profondità massima raggiunta durante l'immersione e delle miscele usate in saturazione.
- Indennità cyber: l'indennità giornaliera per il personale impiegato ed in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber è rideterminata in € 6,50.
- Indennità personale aeronavigante: l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e le relative indennità supplementari sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, alle maggiorazioni vigenti per le Forze Armate impiegate nelle medesime condizioni operative.
- Indennità per attività di controllo del territorio: l'indennità per il controllo del territorio è cumulabile con l'indennità di missione e continua a non esserlo con quella di ordine pubblico.

Dette indennità, come detto, spettano dal 1° gennaio 2024, pertanto dopo la pubblicazione del D.P.R. che recepisce il CCNL e la conclusione di tutti gli iter procedurali e verifiche contabili, insieme all'adeguamento stipendiale degli incrementi riportati dalle tabelle, competeranno tutti gli arretrati, compreso l'adeguamento degli importi per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.

Rispetto all'indennità per il personale che espleta principalmente attività di Polizia Giudiziaria verrà strutturata nell'Accordo per il FESI, e non potrà essere inferiore ai 45/50 euro mensili. In considerazione dell'aumento delle risorse a disposizione per il FESI, si lavorerà affinché detta indennità venga estesa anche al personale della Polizia Scientifica. Inoltre, verrà proposto di estendere le indennità previste per i conduttori cinofili, operatori UOPI e Negoziatori anche ai Tiratori scelti.

---

### **Servizio civile e partecipazione ai concorsi nelle forze di Polizia**

In risposta alle numerose richieste di chiarimento che ci pervengono, si precisa che chi ha prestato servizio per 12 mesi come "volontario civile" a seguito di un bando emanato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili, sia durante lo svolgimento del servizio che alla fine, può fare domanda per partecipare a concorsi in Polizia e/o Carabinieri o altre forze di Polizia. Questo perché non è possibile associare chi ha fatto il volontariato all'obiettivo di coscienza che in ossequio al principio del rifiuto delle armi otteneva la dispensa dal servizio militare di leva.

Dunque, svolgere l'esperienza di Servizio Volontario civile ai sensi della legge 64/01 relativa ai giovani che, volontariamente aderiscono, o hanno aderito, ad un bando di selezione per volontari del servizio Civile Universale, non preclude, in alcun modo, la possibilità di partecipare a concorsi indetti per l'accesso alle forze armate o alle forze di polizia.

Tale possibilità è preclusa solo a coloro che hanno optato per il Servizio Civile come obiettori di coscienza ai sensi della legge 230/1998, in adempimento agli obblighi di leva, obblighi che, si ricorda, riguardavano solo i cittadini di sesso maschile e sono stati sospesi nel 2005 a seguito dell'abolizione del servizio militare di leva.

---

### **SIULP La Spezia: eletto nuovo Segretario Provinciale**

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Pisa ha eletto il Collega Marco PALLADINO nuovo Segretario Generale Provinciale.

Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Loredana BUONI, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

---

### **Chiarimenti sul ricalcolo dei 6 scatti del trattamento di fine servizio ex art. 6 bis d.l. n. 387/1987**

Alcune informazioni sulla riliquidazione del TFS con i 6 scatti aggiuntivi ex art. 6 bis D.L. n. 387/1987 divulgate da fonti gravitanti nell'ambiente sindacale del Comparto Sicurezza e Difesa, hanno alimentato dubbi ed equivoci circa l'attuale orientamento dell'Inps relativamente alla posizione di quanti cessino dal servizio volontariamente prima del limite di età ordinamentale.

Per quanto all'argomento già ci fossimo dedicati in precedenti occasioni – da ultimo nel notiziario Siulp Flash n. 42 del 2023 – i quesiti che continuano a pervenire ci inducono ad occuparcene nuovamente. Ricordando preliminarmente come la questione di diritto controversa interessa esclusivamente quanti abbiano avuto accesso alla quiescenza a domanda, con un'età anagrafica superiore ai 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile. Il diritto al ricalcolo dei 6 scatti a chi cessa dal servizio per raggiunti limiti di età è, infatti, pacificamente riconosciuto.

Detto ciò, per fare il punto della situazione avvalendoci di un giurista qualificato abbiamo approfittato della cortesia dell'Avvocato Roberto Mandolesi, che da anni collabora con il Siulp e che, soprattutto, può vantare una consolidata esperienza in materia, avendo assistito centinaia di operatori delle Forze di Polizia e dell'Esercito ed essendo tuttora impegnato nella gestione di numerosi contenziosi vertenti sull'argomento qui in discussione.

Abbiamo così avuto la conferma che l'ente previdenziale, a fronte delle rituali intimazioni formulate prima di attivare i ricorsi è solito replicare che, non avendo al momento il legislatore recepito con apposita disciplina i principi elaborati dalla giurisprudenza, lo stabile indirizzo delle Corti che accoglie le istanze azionate in giudizio non rappresenta un presupposto giuridico per riconoscere l'estensione degli effetti del giudicato a chi non abbia ottenuto una sentenza favorevole.

In altre parole, per superare la resistenza opposta dall'Inps non v'è, quantomeno ad oggi, nelle more cioè di un intervento legislativo, alternativa al proporre un ricorso. È opportuno rappresentare che il diritto in questione è soggetto a termine di prescrizione quinquennale, decorso il quale viene meno la possibilità di farlo valere in giudizio. Quanto al momento iniziale di decorrenza si confrontano al momento due diversi indirizzi. Secondo il primo dei quali deve essere presa a riferimento la data di pensionamento, mentre l'altro colloca l'iniziale momento da cui calcolare il quinquennio la data in cui è stata erogata la prima quota del TFS. Per evitare di incorrere in eccezioni di tardività ci sentiamo di suggerire una quanto più solerte attivazione della causa.

Vale la pena segnalare che alcune nostre segreterie provinciali e regionali si sono attivate organizzando ricorsi in forma collettiva, concordando con i legali individuati condizioni economiche di estrema convenienza. Laddove il numero dei partecipanti sia superiore alla ventina, è infatti possibile abbattere i costi di adesione anche al di sotto dei 500 euro pro capite omnicomprensivi. È ovvio che un minor numero di adesioni comporta un proporzionale aumento della quota. In tali casi è stata talvolta studiata una formula che prevede una somma iniziale di partecipazione, con una integrazione da riconoscere all'Avvocato in caso di buon esito della causa.

Vista la positiva esperienza di alcune realtà che già hanno visto i ricorrenti ottenere l'integrale riliquidazione delle somme vantate con esborsi dei singoli partecipanti contenuti nell'ordine di poche centinaia di euro, la Segreteria Nazionale ha messo a disposizione ogni utile informazione alle strutture territoriali eventualmente interessate ad intraprendere analoghi percorsi contenziosi.

---

### **Iscrizione libera al Fondo Credito per Pensionati e dipendenti pubblici**

Il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl Lavoro senza apportare modifiche rispetto al testo già licenziato dalla Camera. Il provvedimento, Collegato alla Manovra 2025, ha riaperto i termini per l'iscrizione al Fondo credito (gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali) rendendo l'adesione libera senza condizioni.

La norma è nell'articolo 27 del Decreto. La normativa precedente prevedeva regole più rigide per i dipendenti non ex-INPDAP e per i pensionati, ai quali era richiesto di esprimere un'opzione con determinate tempistiche. Erano automaticamente iscritti i dipendenti pubblici ex-INPDAP, mentre gli altri dovevano esprimere l'opzione entro un mese dall'assunzione.

Da oggi in poi, tutti i dipendenti pubblici possono sempre iscriversi al Fondo Credito INPS, i pensionati anche dopo essere usciti dal pubblico impiego.

In base alle nuove regole, possono ora aderire al Fondo Credito INPS non solo i pensionati ex- INPDAP ma anche i dipendenti e i pensionati pubblici iscritti ad altre gestioni previdenziali. I pensionati devono anche scegliere se proseguire con la contribuzione nel momento dell'uscita dal mondo del lavoro.

L'adesione si esprime tramite comunicazione all'INPS, ed è irrevocabile.

I lavoratori che si iscrivono devono versare un contributo dello 0,35% della retribuzione ed i pensionati dello 0,15% della pensione lorda, a meno che non percepiscano il trattamento minimo, nel qual caso non devono sostenere alcuna spesa.

Le prestazioni possono essere chieste dopo un anno dall'iscrizione.

Il Fondo Credito è stato istituito dalla Legge 662/1996 e fornisce ai suoi iscritti e ai loro familiari prestiti (ad esempio per il mutuo), prestazioni sanitarie e sociali, formazione e istruzione, nonché un anticipo della liquidazione.

---

### **Amnesso il Referendum abrogativo sulla legge relativa all'autonomia differenziata**

La Corte di Cassazione, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale abbia imposto modifiche al Parlamento, ha ritenuto comunque ammissibile il referendum abrogativo sull'autonomia differenziata.

Il referendum che chiede l'abrogazione della Legge 86/2024 sull'autonomia differenziata è dunque legittimo, mentre la richiesta di eliminarne solo alcune parti non ha più ragion d'essere dopo i rilievi della Consulta, che ha sollevato eccezioni di illegittimità e chiesto conseguenti variazioni alla disposizione normativa.

È questa la decisione della Corte di Cassazione sui due referendum presentati contro la Riforma dell'Autonomia differenziata approvata dal Parlamento nello scorso mese di giugno.

Il quesito referendario abrogativo considerato legittimo dalla Cassazione deve essere definitivamente approvato dalla Corte costituzionale, che deciderà in gennaio.

In caso di esito positivo, si voterà sul quesito che chiede di abrogare la nuova legge, restando nella situazione attuale, visto che non sono ancora stati approvati concretamente passaggi di autonomia dallo Stato alle Regioni.

## Nuova procedura di accertamento della disabilità in sperimentazione in alcune province

Nel nr. 31 del 3 agosto 2024 di questo notiziario avevamo dato notizia della predisposizione di una nuova normativa quadro sulla disabilità, inserita tra gli obiettivi del PNRR, in attuazione della quale era stato emanato il decreto legislativo n. 222/2023 intitolato "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità", il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 "Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità" e, in ultimo, il decreto legislativo n. 62/2024, in vigore dal 30 giugno 2024 che oltre a cristallizzare una nuova definizione della condizione di disabilità, si occupa della valutazione di base, dell'accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per elaborare e attuare un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Dal 1° gennaio 2025 nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste, secondo quanto concordato con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, verrà avviata la sperimentazione del nuovo sistema dei diritti della disabilità introdotto dal D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62.

Con il comunicato [n. 4014 del 28 novembre 2024](#), l'INPS ha previsto che, per tutti i certificati introduttivi redatti fino al 31/12/2024, il medico certificatore deve comunicare al cittadino che, se è residente (e domiciliato) ovvero domiciliato (ovunque sia residente) in una delle suddette 9 province in sperimentazione, la domanda amministrativa andrà presentata all'Istituto previdenziale entro il 31 dicembre 2024. Pertanto, il certificato introduttivo redatto dal medico certificatore secondo le attuali modalità sarà utilizzabile, nelle province di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, esclusivamente fino al 31 dicembre 2024.

Si prevede che l'invio telematico all'INPS del "nuovo certificato medico introduttivo" rappresenterà, a tutti gli effetti, l'unica procedura per la presentazione dell'istanza per l'accertamento della disabilità e non dovrà essere più completato con l'invio della "domanda amministrativa" da parte del cittadino o di enti preposti ed abilitati.

Il nuovo procedimento unitario di valutazione di base - affidato all'Inps in via esclusiva a partire dall'anno 2026 è finalizzato alla certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità - unificato al processo dell'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità e degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.

Alcuni aspetti della procedura meritano attenzione.

In primo luogo, la concezione della "disabilità", non dipende dal mero impedimento determinato dalla patologia, ma è intesa quale risultato dell'interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;

In secondo luogo, l'adozione - dal 1° gennaio 2025 - della classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone;

In terzo luogo, con il nuovo procedimento la persona con disabilità può chiedere di avviare il procedimento di valutazione multidisciplinare. Si tratta di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata da un'unità di cui fa parte anche la persona con disabilità e che, partendo dagli esiti della valutazione di base, li arricchisce con particolare riferimento al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita.

Viene, inoltre, introdotto il diritto all'accomodamento ragionevole, con la previsione di un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio dei diritti civili e sociali.

Il legislatore delegato scandisce puntualmente le fasi del procedimento per la valutazione di base, che si attiva con la richiesta, a cura dell'interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore o amministratore di sostegno e con la trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo.

Nei soli casi individuati dal decreto interministeriale l'istante può richiedere, al momento della trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato solo sulla base degli atti raccolti.

Si consente un'integrazione documentale da parte dell'istante in considerazione del fatto che, successivamente alla redazione del certificato introduttivo, può essersi formata o reperita ulteriore documentazione. Al fine, tuttavia, di consentire un ordinato e completo svolgimento della visita da parte della Commissione, si prevede che la stessa documentazione sia messa a disposizione fino a 7 giorni prima della data fissata.

La valutazione di base si svolge in un'unica seduta collegiale e, durante la visita, l'individuo deve compilare il questionario WHODAS (WHO Disability Assessment Schedule), uno strumento che integra la valutazione, misurando la salute e la disabilità della persona. La Commissione medica deve, invece, utilizzare le classificazioni ICD (International Classification of Diseases) e ICF (International Classification of Functioning, Disability, and Health), per valutare la condizione di disabilità.

In un'ottica semplificatoria e di non aggravio del procedimento per la persona con disabilità, si riconosce alla Commissione la possibilità di richiedere un'integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici, nei soli casi in cui ricorrano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza o sia necessario per il riconoscimento di una maggiore intensità di sostegni. Ciò consentirà anche di evitare un dispendioso allungamento dei tempi procedurali.

Al termine della visita, viene emesso un certificato che attesta la condizione di disabilità, con validità illimitata nel tempo.

Il procedimento riguarda vari tipi di accertamenti, tra cui:

- invalidità civile (L.118/1971), cecità civile, sordità civile, sordocecità, disabilità in età evolutiva e per l'inclusione lavorativa;

- determinazione della necessità di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa (LEA) e per la definizione di disabilità gravissima;
  - identificazione dei requisiti per accedere ad agevolazioni fiscali, tributarie e di mobilità legate all'invalidità.
- Quanto alla tempistica, esso si conclude generalmente entro:
- 90 giorni dalla ricezione del certificato medico;
  - 15 giorni per le persone con patologie oncologiche;
  - 30 giorni in caso di soggetti minori.

### **Fruizione dei permessi studio in forma cumulativa per esigenze connesse alla preparazione della tesi di laurea. Ambiguità interpretative e contrasti applicativi. Richiesta di definizione di linee guida non equivocate**

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 17 dicembre 2024, dalla Segreteria Nazionale:  
*“La materia di diritto allo studio, e segnatamente quella concernente la fruizione delle 150 ore per le attività connesse alla redazione della tesi di laurea, continua a registrare a livello territoriale contrastanti interpretazioni.*

*Un primo indirizzo, che dai nostri riscontri è quello ampiamente prevalente, valorizza il deliberato della riunione della Commissione paritetica del 9 aprile 2008, recepito con la circolare della allora Direzione centrale per le risorse umane del 29 luglio del 2008, secondo cui le ore di permesso studio non possono essere fruite e/o concesse per le attività di mero studio e per quelle di ricerca presso biblioteche, potendo l'interessato svolgerle al di fuori dall'orario di servizio.*

*Un orientamento minoritario trae invece spunto dalla diversa formulazione con la quale la successiva circolare dipartimentale n. 557/RS/CN./10/07/0734 del 18 marzo 2009 – divulgata da codesto Ufficio con nota pari categoria del 20 marzo 2009 – ha fornito indicazioni applicative declinate secondo un diverso approccio ermeneutico. Tale nota, pur facendo espresso rinvio alla deliberazione della Commissione paritetica testè ricordata, afferma poi che la “fruizione in forma cumulativa potrà essere concessa anche per la redazione della tesi di laurea, producendo come documentazione giustificativa l'attestazione dell'avvenuta discussione finale”.*

*Si tratta di una impostazione che postula un parziale disallineamento da quanto asseverato nel 2008 dalla Commissione paritetica e dallo stesso vertice dell'Amministrazione, e che per questo si presta ad ingenerare soverchianti equivoci.*

*È infatti a questa seconda opzione che fanno riferimento le – per quanto minoritarie – realtà periferiche che considerano la prevista discussione della tesi di laurea quale presupposto idoneo a riconoscere i permessi studio in forma cumulativa.*

*Contrasti interpretativi, quelli qui ricordati, che nonostante gli innumerevoli quesiti e richieste di chiarimento pervenuti sia da articolazioni della stessa Amministrazione che da organizzazioni sindacali non sono mai stati risolti con una presa di posizione idonea a fugare, una volta per tutte, i dubbi che hanno ingenerato inaccettabili disparità di trattamento tra dipendenti posti nelle medesime condizioni che finiscono per dipendere dalla sensibilità del Dirigente di turno.*

*A parere di chi scrive la finalità dell'istituto normativo in disamina, che mira ad incentivare l'accesso a livelli di formazione superiori, elevando la preparazione del personale e la qualità delle relative prestazioni professionali, dovrebbe spingere l'Amministrazione verso una prospettiva di maggior favore nei confronti dei dipendenti che intraprendono percorsi di studio – investendo tempo e denaro, risorse sottratte alle proprie famiglie - riconoscendo loro per l'effetto la fruizione del beneficio ogni qualvolta sia documentata la prossima discussione della tesi di laurea. Ciò detto, a prescindere da quale ne sarà il contenuto, è ineludibile ed urgente che il Dipartimento della P.S. assuma in subiecta materia una posizione definita e priva delle ambiguità espressive che sono state qui denunciate, onde evitare il perpetuarsi delle lamentate, penalizzanti e destabilizzanti incongruenze. ...”*

www.sagifin.com

il prestito è

**sf sagifin®**  
finanziamenti

**STULP**  
Convenzione  
ESCLUSIVA

Numero Verde  
**800-199-677**  
Servizio gratuito

SOGNA  
**FINANZIA**  
REALIZZA

Scrivici  
**327 05 65 645**  
Servizio gratuito

Agente di Ricerca Finanziaria iscritto al Registro di Borsa n° 411116 - P.IVA 02118201111 Iscritto da un soggetto controllato al Registro di Borsa con Denominazione Sagifin S.p.A. - 31000, loc. all'Alto degli Intermediari Finanziari ex art. 129 TUB, al n. 1914 su il Consorzio può direttamente Analogo per svolgere attività di struttura del prestito, per la definizione dei relativi rapporti con altri utenti, offrendo esclusivamente la consulenza dell'ufficio.



## Assegnazione di personale presso le questure

In relazione ai recenti provvedimenti di trasferimento degli ispettori, assistenti e agenti, con decorrenza prevista per il prossimo mese di gennaio, siamo venuti a conoscenza che la maggior parte dei colleghi trasferiti nelle questure sarà destinata agli uffici immigrazione. Queste assegnazioni, tanto attese sul territorio, si prefiggono l'obiettivo, almeno nelle intenzioni, di alleviare le gravi carenze di organico che tormentano i vari uffici e reparti della Polizia di Stato, in particolare le questure.

Tuttavia, tale decisione solleva perplessità sotto molteplici aspetti che desideriamo portare alla Sua attenzione. Il primo, e forse più significativo, riguarda la possibile svalutazione della dignità e dell'autonomia gestionale dei questori. Infatti, sebbene questi ultimi continuino a rivestire il ruolo di autorità provinciale di pubblica sicurezza, con tutte le responsabilità ad esso legate in merito all'organizzazione e al funzionamento degli uffici di competenza e al coordinamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza, l'imposizione da remoto di assegnare il personale a determinate divisioni operative sembra indebolire tale autonomia.

Le informazioni che ci giungono da molte Segreterie territoriali del SIULP ci suggeriscono che questa centralizzazione delle assegnazioni penalizzerà significativamente l'operatività dell'apparato di sicurezza nelle città. Difatti, se da un lato alcuni uffici immigrazione si troveranno con un surplus inaspettato di risorse umane, dall'altro altri reparti, altrettanto cruciali per la sicurezza pubblica, si troveranno ancora in difficoltà a causa delle carenze di organico. Alcuni questori, ad esempio, hanno già inviato comunicazioni alle OO.SS. per gestire questa situazione, predisponendo un'alternanza nei turni di lavoro e convocando tavoli per definire possibili deroghe sugli orari di servizio, dato che in molte sedi non ci sono neppure locali adeguati a ospitare una tale previsione di incremento di personale.

Ci preme sottolineare che gli stessi uffici immigrazione, che dovrebbero beneficiare di questa iniziativa, rischiano di non essere in grado di farlo. Non è difficile prevedere che i colleghi destinati a tali uffici, non potendo più osservare gli indirizzi dipartimentali vigenti, saranno frequentemente distolti dalle loro mansioni quotidiane per far fronte alle emergenze che ricadono sulle questure.

Questo, ovviamente, non contribuirà ad alleviare il sovraccarico di quegli uffici che già soffrono di una grave carenza di personale.

A fronte di tutto ciò, ci sembra che il ruolo del questore venga svilito da questa centralizzazione delle assegnazioni, tanto che sempre più si diffonde l'opinione che il questore stia perdendo la sua autorevolezza, quasi diventando una figura marginale, come se *"...ci fosse una volta"*.

Infine, siamo costretti a rilevare l'unilateralità di tale decisione, presa senza alcun coinvolgimento preventivo delle rappresentanze sindacali. Questo contrasta con quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del DPR 164/2002, che stabilisce l'obbligo di informare preventivamente le organizzazioni sindacali sui "criteri" e sulle iniziative relative alla mobilità del personale. La mancata informazione preventiva integra una mancanza nelle relazioni sindacali, minando i principi di trasparenza e partecipazione che sono essenziali per il nostro sistema.

Conoscendo l'attenzione del vertice del Dipartimento verso la funzionalità degli uffici territoriali e la centralità dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, chiediamo cortesemente un incontro urgente per discutere le motivazioni alla base di questa decisione e le ricadute che essa avrà sull'organizzazione del lavoro.

È necessario comprendere, in conclusione, quali iniziative possono oggi essere adottate dai questori e quali responsabilità attribuire ancora a questa funzione.



**tratto da:** \*Siulp Collegamento Flash numero 51/2024 del 21 Dicembre 2024

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123